# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O


## COMUNICATO UFFICIALE N. 265/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Paolo BIANCUCCI, e della società ASD VIS CIVITANOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Paolo BIANCUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Civitanova, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Vis Civitanova – Porto Potenza Calcio del 9.10.2026 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche:
  a.- a mezzo di un'intervista pubblicata in data 10.10.2026, alle ore 13.05, nella pagina del social network "facebook" denominata "Vis Civitanova", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara appena indicata;
  b.- a mezzo di un post pubblicato in data 10.10.2026 alle ore 17.13 nel proprio profilo personale del social network "facebook", riportato in data 11.10.2026 in un post pubblicato nella pagina dello stesso social network "Il calcio dilettanti tutto lo sport delle Marche", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Comitato Regionale Arbitri delle Marche, del presidente della sezione A.I.A. di Macerata e della classe arbitrale nel suo complesso;

  ASD VIS CIVITANOVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, in qanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Paolo Biancucci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Paolo BIANCUCCI,
  - Società ASD VIS CIVITANOVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo BIANCUCCI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Paolo BIANCUCCI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VIS CIVITANOVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò